Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

Assorbimento del superminimo individuale e indennità di contingenza

Cara Unità

nella nostra azienda [illegible] di pendenza circa contratto metalmeccanico è sorta di recente una controversia in ordine all'esatta interpretazione e applicazione da dare all'assorbimento del superminimo individuale o premio personale nel caso di passaggio di categoria e separatamente agli effetti che questa operazione ha sull'indennità di contingenza.

Da noi l'avvenuto nel passaggio alla categoria superiore opera nel seguente modo: [illegible] esemplificabile: impiegato di 5ª categoria che passa [illegible] categoria paga base 5ª categoria L. 143.000 superminimo o premio personale L. 80 mila premio tasso collettivo non assorbibile L. 2.000 contingenza 5ª categoria L. 215 mila totale L. [illegible]

Nell'assegnazione della categoria superiore l'azienda effettua un assorbimento sull'elemento di superminimo individuale in modo tale che la nuova retribuzione non sia in ogni caso inferiore alla precedente.

Paga base 6ª categoria L. 183 mila superminimo o premio personale L. [illegible] assorbito L. 75.000, premio tasso L. [illegible] mila contingenza 6ª categoria L. 270.000 totale L. [illegible].

Senonché nel conteggio della retribuzione nel caso di passaggio di categoria la contingenza deve essere tutta salva o meno? Risulta evidente nel caso in cui la contingenza venga tutta salva, come crediamo avvenga alla Fiat, Alfa Romeo, Innocenti, che la differenza di retribuzione è di ben 55.000 lire. Invece considerando l'elemento sul quale è operando sull'elemento assorbibile con la contingenza tutta salva, avremo:

a) paga base 5ª categoria L. 143.000 superminimo o premio personale L. 80.000 premio fisso collettivo non assorbibile L. 15.000 totale L. 238 mila più contingenza 5ª categoria L. 215.000 totale L. 453 mila

b) paga base 6ª categoria L. 183.000 superminimo o premio personale L. 40.000 assorbite L. 40.000 premio fisso collettivo L. 15.000 totale L. 238.000 più contingenza 6ª categoria L. 270.000 totale lire 508.000

Si dimostra come seguendo quest'ultimo criterio si viene ad avere un effettivo aumento data della differenza tra i valori di contingenza riferiti ai rispettivi livelli tabellari di due [illegible].

LETTERA FIRMATA
da Consiglio di fabbrica
della LATON spa (Belluno)

La questione proposta si può così riassumere: in caso di passaggio a qualifica superiore di un lavoratore che gode di un superminimo individuale, il superminimo stesso può essere decurtato di una cifra pari all'aumento tabellare? È ammesso che questo sia possibile, e possibile detrarre dal superminimo anche l'importo del maggior valore della contingenza? Per illustrare con un facile esempio questa pratica di riassorbimento possiamo ipotizzare che un impiegato di V livello abbia L. 80.000 di superminimo e che col passaggio al VI livello ottenga uno stipendio tabellare maggiore di L. 30.000 ed anche una contingenza maggiorata di L. 30.000 e si chiede allora se il superminimo possa essere decurtato di L. 50.000, oppure di L. 30.000 (50.000 - 30.000) o al contrario se debba restare intatto.

A nostro parere non esiste alcuna regola generale in forza della quale i superminimi debbano essere riassorbiti in tutto o in parte, ma possono esistere clausole specifiche contenute in contratti collettivi che in certi casi possono prevedere il riassorbimento sia totale sia parziale dei trattamenti retributivi in corso. In mancanza di tali clausole espresse deve valere il principio generale per cui la retribuzione, *tutta* la retribuzione, costituisce un elemento mobile dato quale termine di scambio con la prestazione lavorativa espletata dal dipendente. Se dunque in un certo momento della svolgimento del rapporto di lavoro, la prestazione del dipendente viene concordemente variata da una parte in «più» e dall'altra in «meno», nel complesso non si può ammettere che si tratta di una sola di esse sia prestazione superiore di maggiore responsabilità e impegno, sia valutata sia ritenuta identica. I passaggi di qualifica a parità di retribuzione questo si rilevano in sostanza gli assorbimenti consistono in paradossale giudizio sul loro effettivo pagamento non si è mai riflettuto abbastanza, e ciò costituisce un grave motivo di critica verso la corrispondenza che con troppa facilità ha considerato certe prassi di questo genere.

Va d'altra parte sottolineato il concreto significato sindacale sia nella concessione dei superminimi che delle prassi di riassorbimento attraverso la loro concessione si tende a spezzare l'unità dei lavoratori e, rispetto al singolo lavoratore, si pone in atto un sistema, per così dire di «bastone e carota», nel senso che il datore di lavoro può sempre riservarsi di riassorbire o meno il superminimo in caso di passaggio di categoria a seconda che il lavoratore si sia dal punto di vista dello stesso datore, «comportato bene o male». È dunque importante proporre per scoraggiare queste pratiche strumentali sancire il principio che il superminimo, una volta dato non può più essere riassorbito.

Ma [illegible] la questione [illegible] della contingenza [illegible] il riassorbimento possa riguardare anche la differenza di contingenza dovuta a un maggior valore [illegible] del punto per la qualifica superiore. Certo, deve essere [illegible] che si sta [illegible] valore del punto di contingenza per tutte le categorie [illegible] per tutti i passaggi di categoria passati. Va [illegible] che diverso valore del punto non poteva dar luogo a riassorbimento, in quanto il diverso valore significa solo che ogni qualifica ha la stessa contingenza, che, indipendentemente dal suo importo in cifra, svolge sempre la stessa funzione di adeguamento al costo della vita. Se si ammettesse il riassorbimento del maggior valore del punto in nome di passaggio di qualifica, dovrebbe infatti ammettersi, per necessità logica, la possibilità di riassorbimento sul superminimo anche del semplice scatto di contingenza, col che la funzione di quest'ultimo istituto sarebbe del tutto vanificata. Si è questo preciso tema deve essere segnalata, da ultimo, una pertinente sentenza della Pretura di Bologna del 24 ottobre 1976, disponibile presso la nostra redazione.

Ferie nel pubblico impiego

Cara Unità

desidiamo richiamare l'attenzione dei lavoratori e del pubblico impiego e precisamente del comparto. La materia nell'ente in cui lavoro è disciplinata dal Regolamento organico approvato da [illegible] 1° 19 [illegible] 1966 oltreché dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 art. 9 e dal relativo contratto ex al DPR n. 411 del 26 maggio 1976 (G.U. n. [illegible] del 14 giugno 1976).

È questo il seguente: «Un lavoratore che durante l'anno si assenta dal servizio per malattia conserva sempre il diritto a trenta giorni di congedo ordinario o di stesso sono decurtati proporzionalmente alla durata dell'assenza per malattia».

È sindacato al quale mi sono rivolto ha dato parere in contrario, ma qualche amico [illegible] nel settore [illegible] in quanto riduce le ferie di giorni due e mezzo per ogni mese di assenza per malattia e non le conserva intatte se la malattia si protrae per l'intero anno solare.

P. SANTAROSSA
(Udine)

L'Regolamento organico per il personale ACI afferma all'art. 36 che «il personale in servizio ha diritto, nel corso dell'anno solare, ad un congedo ordinario annuale [illegible] di 30 giorni». Gli artt. 40 e 42 regolano l'aspettativa per malattia e riproducono testualmente gli artt. 56 e 68 DPR 10 gennaio 1957, n. 3, disciplinante il rapporto di lavoro degli impiegati civili dello Stato. Ora l'art. 36 [illegible] per il godimento delle ferie due requisiti: «in servizio» di personale e «in servizio» [illegible] nel solo riferimento all'anno solare.

Non sembra [illegible] il personale in aspettativa per malattia sia [illegible] in servizio, anche se non si tratta di servizio effettivo [illegible] malattia. [illegible] Non sembra [illegible] il principio [illegible] Se si [illegible] il principio [illegible] senso [illegible] Consiglio [illegible] Regolamento organico.

La soluzione proposta [illegible] conforme a quella [illegible] magistratura [illegible] per l'impiego privato [illegible] prezzo di [illegible] della [illegible] tra i due settori.

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, cui è affidato anche il coordinamento, Pier Giovanni Alleva avvocato CdL di Bologna docente universitario, Giuseppe Borrè, giudice, Nino Raffone, avvocato CdL Torino, Salvatore Senese, giudice, Gaetano Volpe, avvocato CdL di Bari. Alla rubrica odierna ha collaborato anche il dott. Angelo Converso giudice a Torino

---

A differenza di Freda e Ventura chiusi nel silenzio

A Catanzaro oggi Giannettini dovrebbe cominciare a parlare

L'ex collaboratore del SID saprebbe molte cose sui due principali imputati e sull'attività della cellula eversiva veneta Il ruolo dei servizi segreti nella sua fuga all'estero - Il «segreto politico-militare» per impedire il corso delle indagini

DALL'INVIATO

CATANZARO — Per la quarta volta oggi il sipario tornerà ad aprirsi a Catanzaro. Protagonista assoluto dovrebbe essere Guido Giannettini, l'ex collaboratore del SID (o lo è ancora?) che, dopo essere stato al mandato di cattura con la fuga all'estero si costituì «spontaneamente» all'ambasciata italiana di Buenos Aires il 11 agosto del '74. La sua fuga, come si sa, venne favorita e finanziata da esponenti qualificati del SID. Uno stesso tipo di favoreggiamento venne poi concesso anche a Marco Pozzan, della sezione Spagna. Anche il Pozzan come tre anni fa Giannettini, è stato arrestato dalla polizia madrilena. È stato fermato il 24 gennaio scorso, e sono quindi trascorsi da allora 42 giorni. La sua posizione tuttavia, non è stata ancora definita. Una pratica di estradizione è già stata inoltrata dal nostro ministero di Grazia e giustizia, ma le autorità spagnole non pare abbiano premura di consegnare l'imputato ai giudici di Catanzaro.

Con l'interrogatorio di Giannettini il processo comunque entrerà nel vivo delle questioni rappresentate dalla complicità ad alto livello fornite agli attentatori del 1969. A differenza di Freda e di Ventura, che si sono chiusi nel silenzio, Giannettini dovrebbe parlare. Dei suoi contatti con Freda e Ventura ha già detto, ma ne ha parlato in modo reticente. La sua versione, intanto, contrasta con quella di Ventura. Quest'ultimo afferma di aver lo messo al corrente dei programmi eversivi della cellula padovana perché ne informasse il SID. Giannettini, invece, lo nega. Giannettini afferma invece la versione di Ventura. A suo dire, il Ventura era un uomo di Freda, infiltrato nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Ventura sostiene invece di essere stato un sincero democratico, infiltratosi nella cellula eversiva di Freda per spiarne le mosse. Quel che sembra sicuro è che, comunque, Giannettini rappresentava un punto di riferimento sia per Freda che per Ventura. I messaggi inviati da entrambi a Giannettini, tramite Claudio Mutti, quando i due erano in carcere a Bari ne forniscono una chiara dimostrazione.

Pochi dubbi esistono anche sul fatto che il Giannettini fosse al corrente dei programmi terroristici del gruppo eversivo padovano. Non a caso, quando i magistrati di Treviso spiccano mandato di cattura contro Pino Rauti, Giannettini si preoccupò da generale Gianadelio Maletti, allora capo del SID, mostrando viva preoccupazione. Così la carriera di Rauti e Giannettini tende che tutto venga alla luce che salino fino in cima i rapporti con il SID ed è per questo che si mette in azione dopo aver costruito il diversivo dei sosia del generale di Treviso.

Giannettini sa che Marco Pozzan, per bocca di lui aveva detto che alla fabbrica [illegible] di Brescia [illegible] 1969 [illegible] Rauti [illegible] di una riunione [illegible] da Rosa. Quando [illegible] Maletti, Giannettini [illegible] Pozzan [illegible] Pozzan [illegible] SID [illegible] Giannettini [illegible] SID [illegible] Pozzan [illegible] SID [illegible] Rosa [illegible] SID [illegible] Rosa [illegible] SID [illegible] Rosa